

La fattispecie dello *stalking* e la sua iterazione sociale nell'ambito della perpetuazione dell'ordine di genere

di Francesco Squillace




Con *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics* (1987) e con *Maschilità: identità e trasformazioni del maschio occidentale* (1996) R.W. Connell ha sviluppato una *teoria complessiva delle relazioni di genere* e ha posto attenzione alla crisi della maschilità. Egli si riferiva, in altri termini, alla crisi del “*male breadwinner*” negli ambiti lavorativo e affettivo-familiare dovuta all’indebolimento dell’indiscussa centralità del ruolo degli uomini nella società a causa dello svuotamento di senso e di rilevanza dei legami e dei ruoli tradizionali e, insieme, alla precarizzazione della struttura economica della società che ha eroso la caratteristica solidità del ruolo dei “portatori di reddito familiare”.

L’**ordine di genere** è, secondo Connell, l’ambito organizzato di pratiche umane e relazioni sociali che definisce le forme della maschilità e della femminilità.

L’ordine di genere, a sua volta, è composto da tre dimensioni:

- il **lavoro**: divisione sessuale delle attività, sia in ambito domestico, sia in ambito professionale;
- il **potere**: relazioni basate sull’autorità, sulla violenza o sull’ideologia nelle istituzioni sociali e nella vita domestica;
- la **catessi**: dinamica dei rapporti intimi, emozionali e affettivi.

L’interazione tra queste tre dimensioni determinerebbe un caratteristico ordine di genere che si riproduce in maniera diffusa nella società in un dato periodo storico.



La gerarchia di genere nelle società capitalistiche occidentali, adattato da Connell, 1987

Secondo Connell, quindi, nelle nostre evolute ed esemplari società capitalistiche occidentali l'ordine di genere è quello di stampo patriarcale e le forme reciproche che assumono maschilità e femminilità riproducono, a loro volta, un modello di fondamentale predominio dell'uomo sulle donne. Una visione severa, che farebbe piacere che fosse stata utilizzata dallo studioso americano per descrivere altri tipi di società, piuttosto che quelle occidentali, tecnologiche e capitaliste.

Nella presente occasione si tenterà, pertanto, di offrire brevemente, e senza nessuna pretesa di esaustività, cenni dell'evoluzione storico-penalistica dei reati contro le donne fino, specificatamente, all'introduzione del reato di *stalking*, ex art 612bis c.p., per scorgere eventuali conferme dell'affermazione di Connell e, con esse, per illuminare in diversa prospettiva i profili del più recente reato di *stalking* e gli eventuali percorsi sociali e giuridici per il suo contrasto.

Se prestiamo attenzione alla realtà quotidiana è facile rendersi conto di quanto l'influenza delle nuove norme - soprattutto di quelle penali volte a minimizzare i fenomeni che più generano allarme sociale - siano diventate pervasive nella vita quotidiana dei cittadini della società attuale. Si tratta tutto sommato di una pervasività che fa riferimento al concetto di "giuridificazione" di ogni sfera della vita sociale e morale della comunità a cui alludeva Habermas nel 1986.

Questa *giuridificazione* della vita sociale rappresenta e svela, in certa misura, la sottostante dinamica di sedimentazione dei rapporti sociali che, così, finiscono per istituzionalizzarsi divenendo inerziali rispetto allo stesso respiro della società.

Questo dovrebbe garantire un'influenza anche sui costrutti culturali della società andando, quindi, a rimuovere, o perlomeno a smuovere, convincimenti culturali datati, ritenuti non più adeguati a regolare i rapporti tra i consociati.

In quanto tali, anche le norme del codice penale appaiono come il frutto di un processo di costruzione sociale (Berger e Luckmann, 1969). Così, facendo un lavoro a ritroso, si può provare a gettare uno sguardo,



attraverso l'evoluzione delle norme ovvero l'inserimento nell'ordinamento di nuovi precetti, su quello che erano i rapporti sociali prevalenti nella società di ieri.

Per questa via, l'articolo 612bis (Atti persecutori) sanziona penalmente chiunque con condotte reiterate minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Di tutto ciò a un non penalista o, meglio, a un sociologo, appaiono rilevanti molte cose, a cominciare dalla particella "bis" e segg. ed è perciò da questo *reperto avverbiale numerale di una lingua morta* che partirà l'analisi.

Da un punto di vista della collocazione nel tempo delle innovazioni giuridiche, ancor prima che dal dato identificativo delle leggi che le hanno introdotte, può così, "a vista", dirsi che gli articoli del codice che terminano per *bis*, e successive particelle, siano quelli di più recente istituzione e, quindi, che parlano e certamente riflettono un'esigenza sociale più recente.

Volendo, perciò, far schiudere il discorso intorno a questo avverbio numerale in un'*ottica di genere* e, più in generale, nell'ambito più vicino ai reati a carico della femminilità ed ai reati a carico di vittime minori, può notarsi che anche il reato di violenza sessuale (609bis), il reato di mutilazione genitale femminile (583bis), il reato di prostituzione minorile (600bis), il reato di istigazione a pratiche di pedofilia (414bis), il reato di interruzione colposa di gravidanza (593bis), di costrizione o induzione al matrimonio (558bis)... sono accompagnati dalla particella "bis" o superiori e questo, svelando una sensibilità relativamente recente al tema della violenza di genere, sembrerebbe andar a vantaggio della tesi di Connell.

Se manteniamo l'assunto che le regole nella società sono definite dagli uomini, quindi che non sono altro che un costrutto sociale, si deve riconoscere l'implicazione conseguente, ossia che tale definizione normativa avvenga in relazione agli interessi che gli uomini esprimono e di cui sono portatori in un dato periodo storico.

Perciò sembrerebbe che nelle nostre società consumiste e capitaliste solo più di recente stia emergendo l'esigenza di ridefinire il ruolo della donna nella società.

In effetti, a ben guardare, fino al 1996 lo stupro di una donna era considerato un delitto contro la moralità pubblica e non contro la persona della donna.

Un non-penalista potrebbe dire che uno stupro, fino al 1996, era equiparato al compimento di atti osceni in luogo pubblico e non alla brutale, degradante ed emotivamente distruttiva aggressione che è.

Che le forme reciproche che assumono maschilità e femminilità nelle nostre società occidentali abbiano riprodotto un modello di fondamentale predominio dell'uomo sulle donne, sembra altresì riscontrarsi in quella suggestiva oggettivazione culturale consistente nel "matrimonio riparatore" che è risultato lungamente, per l'ordinamento penale italiano, una causa sufficiente per l'estinzione del reato di violenza sessuale.

Che l'ordine di genere delle società capitalistiche occidentali sia lungamente stato quello di stampo patriarcale, sembrerebbe altresì dimostrato dal fatto che solo nel 1981 è stato abrogato il reato di "omicidio d'onore".





Secondo il corrispondente articolo del Codice penale, infatti, un uomo che avesse ucciso la moglie infedele avrebbe, se ritenuto colpevole, ottenuto una condanna da 3 a 7 anni di reclusione; viceversa, se una donna avesse ucciso il marito che la tradiva si sarebbe vista condannare ad una pena edittale oscillante tra i 21 e i 30 anni di carcere.

Da un punto di vista dell'analisi della dinamica dell'azione sociale, può dirsi che gli atti persecutori di cui al reato di stalking possano nascere in seguito alla degenerazione della relazione diadica tra partner, ma anche a causa del mancato riconoscimento di aspettative unilaterali, come nel caso di un rifiuto in fase di approccio o di corteggiamento, se non addirittura a causa del vaneggiamento solipsistico di una relazione sociale, sentimentale o sessuale con una donna che, in qualche caso, potrebbe addirittura essere inconsapevole di questo interesse da parte dell'altro il quale, cominciando ad esternare la sua ossessione, diviene stalker.

Secondo il dettato del relativo articolo del Codice penale, appare fondamentale per procedere penalmente, anche solo con l'ammonimento del soggetto indicato, che sia palpabile *lo stato di turbamento generato nella vittima* di quel comportamento.

L'ammonimento, in breve, si sostanzia in una *diffida amministrativa a cambiare comportamento*, che il Questore può rivolgere al soggetto prima che la vittima di stalking sia costretta a sporgere querela. Se il soggetto non si adegua ai precetti dell'ammonimento, allora si attiva il procedimento penale.

Il delitto di atti persecutori è infatti procedibile a querela solo da parte della persona offesa dal reato. Solitamente la querela può essere proposta entro il termine di 90 giorni, ma nel caso degli atti persecutori il termine è stato innalzato a sei mesi e, in più, la sua revoca, cioè la revoca della volontà della vittima di punire il colpevole del fatto, richiede una procedura più complessa rispetto a quella vigente per le altre querele.

Il reato in commento è stato introdotto nel 2009, ma nell'ordinamento già nel 1930 era presente il reato di maltrattamenti; anche se, a ben guardare, questo scenario di azione rientra con piena coerenza nel novero degli atteggiamenti di carattere paternalistico e, quindi, attraverso di esso non si possono scorgere nella società italiana degli anni '30 i prodromi del riconoscimento di istanze postmoderne a vantaggio del genere femminile o dell'infanzia.

La tesi di Connell, perciò, resiste ancora.

Una vera effettività del contrasto alle azioni di stalking sembra, invece, essere intervenuta con l'introduzione di strumenti processuali di derivazione nordamericana che, sociologicamente, hanno visto la possibilità di incidere sulla *distanza sociale* tra gli attori della relazione perversa, tra stalker e vittima, quali, ad esempio, il *divieto di avvicinamento alla persona offesa*.

Similmente, per il *reato di maltrattamenti in famiglia* oggi è finalmente possibile per il Giudice modificare anche l'*ambiente sociale* in cui alligna la relazione familiare patologica, disponendo l'allontanamento da casa a carico di chi commette i reati e non delle vittime che prima, invece, per mettersi in sicurezza erano costrette a lasciare la propria casa e la propria quotidianità per trovare rifugio presso parenti o in case protette, molto spesso insieme ai propri figli, con tutti i disagi e le ulteriori ripercussioni emotive connesse.

Questi divieti in Italia non garantiscono che lo stalker o il soggetto maltrattante rispetti realmente i limiti che gli sono stati imposti, ma almeno interpongono un *ambiente e una distanza sociale reali* a tutela delle





vittime consentendo, in più, al Giudice di attingere alle aggravanti del reato, laddove venga riscontrata dalle Forze di Polizia la loro eventuale violazione.

L'intervento normativo del 2009 (L. n. 38/2009), che ha introdotto nel Codice penale il c.d. *stalking* (art. 612 bis), specifica molto dettagliatamente come debba reagire la Polizia Giudiziaria di fronte a notizie di reato per uno dei delitti "da codice rosso", equiparando sotto il profilo procedurale e della prontezza dell'azione di contrasto i delitti di violenza di genere ai delitti elencati nell'art. 407 c.p.p.

Specificatamente, la Polizia Giudiziaria deve dare immediata comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica, anche solo per le vie brevi, quindi oralmente, laddove vi sia la necessità di agire rapidamente.

Conseguentemente, il Legislatore impone un'accelerazione nell'assunzione di informazioni dalla persona offesa ad opera del Pubblico Ministero (entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato).

Ad opinione di Antonio Pugliese *"L'intenzione legislativa parrebbe quella di creare un sistema integrato di tutela, che ambisca a fornire la più rapida presa in carico da parte dell'autorità, sicché si passi rapidamente dalle indagini autonome di polizia a quelle ad essa delegate, sotto la direzione del procuratore. Con questo obiettivo, il rapido ascolto della persona offesa appare finalizzato a garantire che l'organo inquirente abbia presto contezza di ciò che accade in quel nucleo familiare, ad esempio, ovvero degli episodi di violenza consumati."* (Pugliese A., Bruno D., 2020).

In sintesi, il "codice rosso" tratta con significativo rigore i delitti di **violenza di genere** e si ritiene che con essa intenda qualcosa di affine a quanto espresso nel considerando n. 17 della Dir. 2012/29/UE, secondo cui: *"Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza"*

Dare un senso ai comportamenti aggressivi e dominanti dei soggetti maschili e, insieme, spiegare i comportamenti più accondiscendenti, e rivolti all'accudimento, dei soggetti femminili consente di approcciare il problema della violenza di genere e dei delitti persecutori.

Nell'ottica della scelta razionale, quindi con approccio microanalitico, le differenze di potere nell'ambito della famiglia sono funzione della differenza di reddito, che generalmente avvantaggia i maschi. Allo stesso tempo, questo approccio non spiega come mai quando le donne sono remunerate meglio, nell'ambito familiare non abusano di questo loro vantaggio economico in seno al rapporto di coppia (Blood & Wolfe, 1960).

Evidentemente esistono valori e strutture profonde, biologiche, che si perpetuano e che motivano questa distinzione di genere anche quando il differenziale stipendiale è a vantaggio delle donne.





Nell'ambito macrosociologico di stampo sociobiologico, Francis Fukuyama segnala che la diversità delle strategie riproduttive tra i generi sia costante in società molto diverse tra loro, cosa che dimostrerebbe l'esistenza di una base biologica per questo impulso, nonché, in particolare, che la tendenza dei maschi ad avere molte partner risponda ad esigenze adattive. Parimenti, anche il maggior investimento emotivo che le donne riversano sui propri figli deriverebbe, secondo Fukuyama, dall'esigenza di garantire la sopravvivenza dei bambini che in natura ha trovato valida garanzia nella base biologica altruista che caratterizza le madri (F. Fukuyama, 1997).

Secondo l'interazionismo simbolico, specificatamente secondo la Sociologia delle emozioni della femminista Nancy Chodorow, le figlie, da bimbe, si immedesimano nelle madri assumendo analoga capacità relazionale e la capacità di esternare i propri sentimenti molto più dei coetanei maschi che, in più, tendono a considerare "inferiore" il lato femminile della propria stessa maschilità (Chodorow, 1978).

Che i comportamenti tipici di una distinzione di genere possano essere appresi culturalmente e non soltanto motivati da approcci macrosociologici funzionalisti o sociobiologici, ad esempio, trova conferme anche nell'approccio fenomenologico di Harold Garfinkel che, studiando i meccanismi di immedesimazione messi in campo dal transessuale Agnes, svelò come questi fosse stato capace di apprendere i caratteri e i comportamenti più appropriati per rispondere alla sua intima esigenza di essere donna (Garfinkel, 1967).

Gli approcci microsociologici, quindi, pongono l'accento sulla rilevanza dei valori alla base della distinzione di genere e, così, implicitamente spiegano il perpetuarsi dei ruoli di vittima e di carnefice che statisticamente ricorrono a caratterizzare diversamente nella società, spesso drammaticamente, le femmine dai maschi.

Sul fronte funzionalista, invece, secondo il sociologo americano Robert K. Merton la devianza può essere correlata a una mancata integrazione tra la *struttura della società*, che definisce i ruoli sociali e gli status dei soggetti, e la *struttura culturale*, che definisce i fini da perseguire.

Non sempre, infatti, le *posizioni sociali* dei soggetti agenti consentono di perseguire i fini e le mete sociali nel pieno rispetto delle norme strutturate e consolidate che la società ha indicato come legittime per traguardarli.

In questo caso, secondo la teoria della devianza che Merton propone in *Teoria e struttura sociale* (1992), il soggetto può tenere quattro tipologie di comportamento differenziate in base all'atteggiamento nei confronti sia delle mete culturali, sia delle norme imperanti:

- *Conformità*: se accetta sia le mete, sia le norme;
- *Ritualismo*: si accettano le norme come valore in sé, ma senza assegnare grande importanza alle finalità a cui sono strumentali, quindi senza impegnarsi a concretizzare le mete culturali;
- *Innovazione*: si attribuisce importanza alle mete sociali, ma non si riconosce eguale importanza alle norme istituzionali;
- *Rinuncia*: non si accettano né le une, né le altre;
- *Ribellione*: rifiuto delle norme e delle mete proposte dalla società con, insieme, la proposta di sostituirle con altre norme e mete, proprie o di gruppo. Di fatto, una negazione dell'assetto costituito con ambizione a sostituirlo con un sistema alternativo di fini e mezzi.





Quando questo confronto tra struttura sociale e struttura culturale è conflittuale, nascono le condizioni sociali per l'emergere del comportamento deviante (Merton, op.cit.) e, così, dell'isolamento sociale e della riproduzione di esperienze relazionali improntate al rifiuto e alla sfiducia.

In tutto ciò, la tutela delle vittime di reati connessi all'identità di genere e di violenza domestica, la cui condizione è accertata o in corso di accertamento, con la L. n. 69/2019, oggi appare prioritaria e cogentissima.

Dall'altro lato, il pericolo di reiterazione del reato da parte del reo appare molto avvertito e capace di incidere sul tema di concessione della sospensione condizionale della pena. Questo pericolo appare tanto avvertito da gettare una luce sinistra sull'effettività del concetto stesso di *rieducazione* del reo che informa il nostro sistema garantista di matrice costituzionale.

A tal proposito Giovanni Fiandaca rileva che *"...quello di rieducazione è un concetto di non agevole concretizzazione definitoria, anche perché caratterizzato da uno strettissimo e complicato intreccio di componenti valutative ed empiriche, e altresì esposto a inevitabili sovrapposizioni tra la dimensione giuridico-costituzionale e i versanti disciplinari delle scienze sociali. Sintetizzando al massimo, ricordo che nella letteratura penalistica e nella stessa giurisprudenza costituzionale ha finito (condivisibilmente) col prevalere una nozione – direi – abbastanza laica di rieducazione (o risocializzazione o recupero sociale): cioè una concezione che, rifuggendo in nome del principio costituzionale del pluralismo da ogni tentazione di orientarne il concetto secondo specifiche concezioni religiose o morali, si accontenta di identificarla con l'acquisita capacità di vivere rispettando le regole della convivenza sociale (la cosiddetta legalità esteriore), non importa se per mero calcolo razionale piuttosto che per la maturata convinzione che sia cosa buona e giusta non delinquere."* (Fiandaca, 2022, p. 4).

Una *rieducazione* mertonianamente *ritualistica*, quindi.

Rieducazione *sine materia* valoriale e sterilmente formale, appare l'ambizione a cui sarà possibile approdare senza un sistema di reale supporto trattamentale professionale del reo, anche sex-offender, e senza un importante investimento nell'educazione all'affettività e alla sessualità nell'infanzia e nell'adolescenza.

Infatti, sebbene la protezione delle vittime di questi reati passi dalla pronta punizione del colpevole dei medesimi, non si dovrebbero perdere di vista le previsioni della risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne, con cui il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a migliorare le normative e le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e *ad affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione*, invitando l'Unione a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e al sostegno.

Restando animati dalla necessità di agire penalmente con urgenza repressiva, nei termini necessitanti del "codice rosso", si rischia di reificare la risposta al fenomeno della violenza di genere, appiattendolo la funzione istituzionale su un mero, ma pronto, retributivismo.

In termini economicistici e sociologici quest'ultima opzione si configura, però, a guisa di un *equilibrio di second best* sociale perché rinuncia alla potente leva dello slancio culturale e valoriale.

Invece quest'ultima dimensione, quella culturale e valoriale, animando il senso del vivere in società e la ricchezza della sua diversificazione, se fosse oggetto di costante *empowerment*, potrebbe davvero concorrere





efficacemente ad arginare sia il verificarsi di questi delitti contro le donne e i minori, contro i più deboli in generale, sia la loro recidiva.

La sola, seppur prontissima, risposta penale punitiva-retributiva rischia, pertanto, di implicare la rinuncia a incidere culturalmente sulla sconcertante lettura che ha dato Connell dell'ordine di genere sedimentato e riprodotto nelle nostre società capitalistiche occidentali schiudendo, perciò, la strada alla reiterazione del fenomeno avvertito; tanto che può ipotizzarsi che nello stesso momento in cui si punisce tempestivamente un colpevole, grazie al "codice rosso", un altro soggetto si sta già inconsapevolmente organizzando in società per riprodurre le gesta proprio sulla scorta dell'indisturbato riprodursi di una perversa e degradante interpretazione culturale delle differenze di genere sulla cui virtuosa evoluzione, perciò, si dovrebbero investire maggior impegno e risorse.

F. Squillace, *Ph.D.*

Criminologo clinico

Esperto in

Pedagogia clinica

Pedagogia giuridica, forense e penitenziaria



Bibliografia minima

- Berger P.L., Lukmann T. (1969), *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna, 1997
- Blood R.O., Wolfe D.M., *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living*, The Free Press, New York, 1960
- Chodorow N., *The Reproduction of Mothering*, University of California Press, Berkeley, 1978
- Connell R.W., *Maschilità: identità e trasformazioni del maschio occidentale*, La Feltrinelli, Milano, 1996
- , *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*, Polity Press, Cambridge, 1987
- Direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in G.U.U.E., 14.11.12, L 315/57
- Fiandaca G., *Quale "Rieducazione" Per Gli Autori Di Violenze Di Genere?*, in *Diritto di Difesa*, (online), 21/02/2020 (<https://dirittodidifesa.eu/quale-rieducazione-per-gli-autori-di-violenze-di-genere/> consult. il 22/11/2022)
- Fukuyama F., *The End of Order*, The Tanner Lectures on Human Values, Vol. 18, Social Market Foundation and University of Utah Press, 1997
- Garfinkel H., *Studies in Ethnomethodology*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1967
- Habermas J. (1986), *Teoria dell'agire comunicativo*, Il Mulino, Bologna, 2017
- Merton R.K., *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1992
- Pugliese A., Bruno D., *Codice Rosso. Profili processuali e di esecuzione penale*; Giust. pen., p. III, c. 23, 2020
- Risoluzione 2010/C 285 E/07, del Parlamento Europeo, Eliminazione della violenza contro le donne, del 26/11/2009, in G.U.U.E., 31/10/2010, C 285 E/53